

TITOLO I – Oggetto del disciplinare

Art. 1 – Natura ed effetti del disciplinare

1. Il presente disciplinare definisce le condizioni generali e i termini di rilascio delle concessioni di cui al Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico a carattere straordinario per il ristoro all'aperto nel periodo giugno-settembre 2020 (da ora in poi Regolamento) approvato con deliberazione del Consiglio comunale di cui alla proposta n. 200/G/2020 approvata nella seduta del 25/05/2020.
2. La presentazione della domanda di concessione straordinaria comporta accettazione di tutte le clausole del presente disciplinare e l'assunzione da parte del richiedente di tutti gli impegni ivi indicati

TITOLO II - Procedimento di concessione ed obblighi degli occupanti

Art. 2 - Procedimento per il rilascio della concessione straordinaria di suolo pubblico in forma automatica

1. Gli esercenti interessati ad ottenere la concessione straordinaria di suolo pubblico utilizzando marciapiedi, sedime di strada ad oggi già pedonalizzata ovvero spazi destinati alla sosta (esclusi quelli concessi nominativamente a soggetti diversamente abili o per esigenze di servizio istituzionali, che non possono essere occupati), secondo la disciplina di cui al successivo TITOLO III, articoli dal 6 al 9 sono tenuti a presentare al Comune una domanda, compilando un apposito modulo definito da apposita determinazione dirigenziale.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1 il provvedimento concessorio si perfeziona in forma tacita per effetto del riscontro telematico dell'accettazione della domanda, ed è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 285/1992.
3. A norma dell'articolo 11, comma 2 del *Regolamento* limitatamente alle aree ubicate nel centro storico nel caso che l'occupazione comporti la soppressione di spazi destinati alla sosta, la concessione, per consentire al Comune di effettuare le necessarie valutazioni complessive sulla gestione delle aree di sosta e di individuare eventuali soluzioni compensative, si intende tacitamente rilasciata qualora il Comune non comunichi la sussistenza di ragioni ostative entro dieci giorni successivi alla domanda.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio della concessione straordinaria di suolo pubblico a seguito dell'approvazione di progetti

1. Gli esercenti interessati ad ottenere la concessione straordinaria di suolo pubblico nei casi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento, sono tenuti a presentare al Comune una domanda di concessione, utilizzando lo schema approvato da determinazione dirigenziale, allegando i relativi progetti, nel rispetto dei contenuti minimi ed allegando la documentazione di cui all'articolo 5.
2. Le richieste sono sottoposte al parere della Conferenza dei Servizi composta da un rappresentante delle direzioni attività economiche, mobilità, ambiente e polizia municipale, ed al successivo rilascio di autorizzazione espressa.
3. Il Comune provvede alla valutazione dei progetti ed adotta i conseguenti provvedimenti entro i 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione completa e ne dà comunicazione ai richiedenti.

Art. 4. Contenuti essenziali della domanda

La domanda, a pena di nullità, dovrà contenere i seguenti elementi:

1. generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;

2. se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il Codice Fiscale o Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
3. ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'occupazione;
4. misura e consistenza dell'occupazione;
5. tipologia dell'occupazione;
6. durata e modalità d'uso dell'occupazione;
7. dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel Regolamento per il periodo straordinario giugno settembre 2020;
8. dichiarazione di aver presa visione dell'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
9. dichiarazione della presa di coscienza del rispetto delle regole sul distanziamento stabilite dalla normativa in materia di covid 19;
10. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi;
11. di presentare apposita valutazione nell'ambito della notifica igiene degli alimenti per l'utilizzo degli spazi esterni;
12. per la minimizzazione dell'impatto acustico:
 - in caso di ampliamento di superficie di dehor la presentazione dell'asseverazione del tecnico competente in acustica di conferma del rispetto dei limiti acustici.
 - in caso di nuova richiesta o di richiesta di prolungamento dell'orario la presentazione della Valutazione di Impatto Acustico.

Art.5. Allegati

1. Alla comunicazione deve essere allegata la planimetria rappresentante l'occupazione, lo stato dei luoghi e le misure nel rispetto della presente disciplina

Titolo III- Criteri specifici per le occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all'aperto sottoposte a comunicazione

Art. 6. Occupazioni relative a marciapiedi:

1. L'occupazione della superficie di marciapiedi è concessibile limitatamente al fronte dell'esercizio richiedente, con obbligo di mantenere 1 metro libero per il passaggio dei pedoni, di mantenere libero l'accesso ai civici residenziali, ai passi carrabili e nel rispetto delle altre attività commerciali contigue. Divieto di intralcio delle fermate bus.
2. Le occupazioni di marciapiede non possono mai costituire intralcio delle fermate bus.

Art. 7. Occupazioni relative a aree pedonali:

1. In aree pedonalizzate l'occupazione è ammessa in via prioritaria fronte proprio esercizio con obbligo di mantenere libero l'accesso ai civici ed ai passi carrabili e mantenimento della corsia di transito pari a m. 3,50 per i mezzi di soccorso e polizia.

Art. 8. Occupazioni su stalli di sosta generici:

1. L'occupazione su stalli di sosta generici, fronte esercizio oppure lateralmente e comunque in prossimità, è ammessa delimitando senza interruzioni lo stallo con fioriere di altezza inferiore a 50-60 cm su cui devono essere apposti e visibili sul lato viabile dispositivi rifrangenti gialli di segnalazione ostacolo, classe rifrangenza 2 a nido d'ape, mantenendo la corsia di transito pari a m.3,50 per i mezzi di soccorso e polizia.

Art. 9. Progetti unitari semplici

1. Esercizi attigui che insistono sulla stessa piazza o strada possono presentare proposte unitarie nel rispetto delle misure indicate al CAPO I art. 3 commi 2 e 3 del Regolamento.
2. Il progetto unitario può essere sviluppato anche in area pubblica o giardino pubblico nelle immediate vicinanze dall'area in cui insistono gli esercizi.
3. La presentazione di un progetto unitario per l'occupazione di suolo o aree pubbliche comporta che i richiedenti abbiano assunto formale impegno per la regolazione dei reciproci rapporti; l'amministrazione concedente ha facoltà di rilasciare le concessioni intestandole ai singoli mantenendo motivatamente la possibilità di revoca, annullamento o pronuncia di decadenza per fatto od omissione anche di uno solo degli originari richiedenti.
4. L'approvazione del progetto unitario, previa eventuale conferenza di servizi, è fatta con provvedimento espresso ed è presupposto per le istanze di individuali di concessione che seguiranno le procedure semplificate previste dal regolamento e dal presente disciplinare. In alternativa la concessione può essere rilasciata al soggetto giuridico ad hoc eventualmente creato e partecipato dagli esercenti interessati.

TITOLO IV- Criteri specifici per le occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all'aperto ed al successivo rilascio di specifica autorizzazione espressa

Art. 10. Progetti unitari in deroga

1. Qualora i progetti unitari, di esercizi attigui che insistono sulla stessa piazza o strada, vengano proposti in deroga ai limiti di cui al CAPO I ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del Regolamento dovranno tenere conto dei limiti della strada, le misure di sicurezza da garantire per la sicurezza generale della cittadinanza e dei privati.
2. I progetti unitari in deroga e le relative concessioni di suolo pubblico sono approvati espressamente previa conferenza dei servizi.
3. Si applicano i commi 3 e 4 del precedente articolo 9.

Art. 11 . Occupazioni ricadenti su stalli di sosta contingentati

1. Le occupazioni in corrispondenza di posti contingentati sono soggette a valutazione per verificare la possibilità di poter spostare tali spazi in prossimità mantenendo comunque pari funzionalità, a cura e spese dell'interessato.

Art. 12. Occupazioni ricadenti su lato opposto fronte esercizio (limitatamente al caso in cui la sosta sia consentita solo nella parte opposta della carreggiata):

1. Le occupazioni lato opposto fronte esercizio (limitatamente al caso in cui la sosta sia consentita solo nella parte opposta della carreggiata) sono ammissibili a condizione che: ci sia in prossimità un attraversamento pedonale alla distanza massima di 10 metri non regolato da impianto semaforico e che comunque la strada non sia interessata da importanti flussi di traffico, sempre su stalli di sosta generici, delimitando senza interruzioni lo stallo con fioriere di altezza inferiore a 50-60 cm su cui devono essere apposti e visibili sul lato viabile dispositivi rifrangenti gialli di segnalazione ostacolo, classe rifrangenza 2 a nido d'ape, mantenendo corsia di transito pari a m. 3,50 per i mezzi di soccorso e polizia.

Art. 13. Progetti speciali

1. Nel caso in cui l'esercente non abbia alcuna possibilità di esercitare su suolo pubblico sul fronte del proprio esercizio ed esiste un'area pubblica, o uno stallo di sosta in prossimità dell'esercizio massimo alla distanza massima di 50 metri dallo stesso, e non c'è altro esercente nelle medesime condizioni sulla medesima area l'amministrazione può ammettere un progetto speciale per l'utilizzo del suolo pubblico.

Art. 14. Occupazioni in aree soggette a chiusura temporanea in orari limitati e predefiniti, con corsia mezzi di soccorso:

1. Le occupazioni che comportano la chiusura temporanea di strade in orari limitati e predefiniti da eseguirsi comunque mediante strutture leggere e facilmente amovibili all'occorrenza (tavoli e sedie) sono

ammissibili garantendo il mantenimento di una corsia di transito di larghezza minima di almeno m. 3,50 necessaria per i mezzi di soccorso e polizia e ai veicoli diretti o in uscita ai passi carrabili presenti.

2. La richiesta dovrà essere presentata con le seguenti modalità:

- presentazione di un progetto unitario per l'area interessata (strada, piazza);
- predisposizione di un piano di viabilità che dovrà contenere:
 - schema di viabilità alternativa per il transito veicolare, compatibile anche con gli eventuali cantieri presenti nelle viabilità limitrofe interessate;
 - presidio organizzato e gestito per allestimento segnaletica e garanzia di movimentazione della stessa per far accedere i veicoli di soccorso, polizia e quelli diretti o in uscita dai passi carrabili;
 - presidio organizzato e gestito per verificare le misure anti contagio (distanziamento sociale, assembramenti ecc.)
 - L'amministrazione comunale valuterà le richieste e se esistono più progetti di chiusure che insistono in aree vicine potranno essere individuati dei "comparti", cioè delle zone che a livello di mobilità e sicurezza sono strettamente correlate, e richiedere un progetto unitario di comparto.

Art. 15. Occupazioni in aree soggette a chiusure totali temporanee in orari limitati e predefiniti, prive di corsia di mezzi di soccorso:

1. Qualora con la chiusura richiesta non sia possibile garantire una corsia di transito di larghezza minima di almeno m. 3,50 necessaria per i mezzi di soccorso e polizia e ai veicoli diretti o in uscita dai passi carrabili presenti, il divieto di transito veicolare assoluto dovrà tenere conto di linee guida della locale Prefettura.

2. La richiesta comunque dovrà essere presentata con le seguenti modalità:

- presentazione di un progetto unitario per l'area interessata (strada, piazza);
- predisposizione di un piano di sicurezza che rispetti le linee guida della Prefettura e concordato con la Direzione Mobilità che dovrà contenere:
 - schema di viabilità alternativa per by-passare la chiusura, compatibile anche con gli eventuali cantieri presenti nelle viabilità limitrofe interessate;
 - distanza massima da percorrere per i soccorritori a piedi 100 metri (soccorso medico)
 - presidio organizzato e gestito per coordinare l'azione di sgombero in caso di emergenza che garantisca di liberare la strada in un tempo massimo di 10 minuti

TITOLO IV Disposizioni per l'utilizzo delle occupazioni

Art. 16. Orario di utilizzo delle occupazioni

1.L'orario di utilizzo delle occupazioni oggetto di ampliamento è vincolato al rispetto di quanto fissato nell'atto concessorio a cui sono collegati; in tal caso il titolare deve produrre asseverazione del tecnico competente in acustica di conferma del rispetto dei limiti o, se necessario, di individuare ulteriori prescrizioni a tutela del diritto al riposo notturno.

2.L'utilizzo delle nuove occupazioni segue le seguenti prescrizioni:

- Fino alle 23.00 sia fuori che all'interno dell'area Unesco; per il termine si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 del *Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto (dehors)* e l'eventuale prolungamento dell'orario dovrà essere presentata da parte di un tecnico competente in acustica, alla Direzione Ambiente la Valutazione di Impatto Acustico;

- Comunicazione obbligatoria al vicinato (es. volantini in cassetta) con indicazione di un numero telefonico sempre disponibile per segnalare eventuali problemi ed effettuare un primo tentativo bonario di superamento delle criticità.
- Le occupazioni in aree soggette a chiusure temporanee in orari limitati e predefiniti potranno esercitare qualora autorizzate solo nei giorni dal giovedì alla domenica con orario dalle 18 alle 24;

3. Al termine dell'orario di utilizzo dell'area pubblica di cui ai precedenti comma, tavoli e sedie devono essere rimossi lasciando invece le delimitazioni dell'area se presenti;

4. Per le occupazioni sottoposte al rilascio di specifica autorizzazione l'orario di utilizzo sarà indicato nell'atto medesimo secondo le linee previste dai commi 1 e 2 del presente articolo;

Art.17. Disposizioni

1. Per le occupazioni gli elementi accessori possono essere esclusivamente a batteria ricaricabile.
2. Non è consentita diffusione di musica sia dal vivo che riprodotta negli spazi oggetto di concessione di suolo pubblico;
3. Gli esercenti devono adeguare il loro piano di autocontrollo sanitario per le modifiche alla loro attività.
4. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza aver fatto la necessaria comunicazione.

Art. 18. Manutenzione – Sicurezza - Accessibilità

1. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico, la sicurezza e l'incolumità delle persone rimanendo l'esercente responsabile per eventuali danni a cose e persone.

Art. 19. Utilizzo segnaletica stradale temporanea

1. Dovrà essere apposta, a cura e spese del richiedente, tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria, sotto la propria diretta responsabilità, il quale dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la durata della occupazione o della chiusura di strade in caso di progetti unitari, fino al completo ripristino dello stato iniziale dei luoghi.